



Mario Zanchi
NOTAIO

Via dei Montanini, 132
53100 Siena

Tel. 057749300 - 0577284475

Fax 0577 282138

e-mail: mzanchi@notariato.it

Repertorio n°27255

Raccolta n°11860

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA'

"BANCA ANTONVENETA S.P.A."

NELLA SOCIETA' "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto (2008) il giorno ventidue (22) del mese di dicembre, in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, sono presenti:

- RABIZZI Rag. Ernesto nato a Gaiole in Chianti (SI) il 20 ottobre 1940, domiciliato, per la carica, in Siena Piazza Salimbeni n. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in nome e per conto della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale Euro 4.486.786.372,26 - interamente versato - Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - in virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti della suddetta Società in data 4 dicembre 2008, di cui al verbale ai miei rogiti in data 5 dicembre 2008 repertorio n. 27.195 raccolta n. 11.810 registrato a Siena il 5 dicembre 2008 al n. 9.153 serie 1T, e che in copia conforme eseguita da me Notaio con omissione di tutti i suoi allegati, si allega al presente atto sotto la lettera "A" - in appresso anche indicata come "Società incorporante" -;

- PISANESCHI Prof. Andrea nato a Firenze il 1° ottobre 1959, domiciliato per la carica in Padova, Piazzetta F.Turati n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in nome e per conto della Società "Banca Antonveneta S.p.A." con sede in Padova Piazzetta F.Turati n.2, capitale sociale Euro 940.363.959,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Provincia di Padova 02691680280 R.E.A. PD-260810, Società di unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, in virtù ed in esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti della suddetta Società in data 4 dicembre 2008, di cui al verbale ai rogiti Dottor Amelia

Cuomo, Notaio in Piazzola sul Brenta, in pari data repertorio n. 19.396 raccolta n. 6.736 registrato a Padova il 9 dicembre 2008 al n. 24.923 serie 1T e che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" - in appresso anche indicata come "Società incorporata" -.

I suddetti componenti, della cui identità personale, qualifica e rappresentanza, io Notaio sono certo, premesso di possedere i requisiti che rendono non obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla,

CONSTATANO DICHIARANO E PREMETTONO:

- che il Consiglio di Amministrazione della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., nella seduta del 2 ottobre 2008, ha approvato il Progetto di Fusione mediante incorporazione nella BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. della Società BANCA ANTONVENETA S.P.A. con sede in Padova, Piazzetta F.Turati n. 2, presa visione delle rispettive situazioni patrimoniali, redatte conformemente ai criteri di cui all'articolo 2501 quater Codice Civile, con riferimento alla data del 30 giugno 2008 per entrambe le Società;

- che il Progetto di Fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., previo ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia con provvedimento protocollo n. 1155429 del 31 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs n. 385/1993, è stato depositato nel Registro delle Imprese della Provincia di Siena in data 3 novembre 2008 ed ivi iscritto in pari data;

- che l'assemblea dei soci della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con delibera in data 4 dicembre 2008 di cui al verbale in copia allegato al presente atto sotto la lettera "A" ed iscritta nel Registro delle Imprese di Siena in data 5 dicembre 2008, presa visione delle rispettive suddette situazioni patrimoniali, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della BANCA ANTONVENETA S.P.A. in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., conferendo al Presidente, ai Vice Presidenti e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri per dare esecuzione alla fusione;

- che, parimenti, il Consiglio di Amministrazione della BANCA ANTONVENETA S.P.A., nella seduta del 2 ottobre 2008, ha approvato analogo Progetto di Fusione, presa visione delle rispettive situazioni patrimoniali redatte conformemente ai criteri di cui all'articolo 2501 quater Codice Civile con riferimento alla data del 30 giugno 2008 per entrambe le Società, come suddetto;

- che il Progetto di Fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione della BANCA ANTONVENETA S.P.A., previo sempre ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia di cui sopra, è stato depositato nel Registro delle Imprese della Provincia di Padova in data 10 novembre 2008 ed ivi iscritto in pari data;

- che l'assemblea dei soci della Banca Antonveneta S.p.A.,

con delibera in data 4 dicembre 2008, di cui al verbale in copia allegato al presente atto sotto la lettera "B" ed iscritta nel Registro delle Imprese di Padova in data 4 dicembre 2008, presa visione delle rispettive situazioni patrimoniali suddette, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della BANCA ANTONVENETA S.P.A. in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., conferendo al Presidente ed all'Amministratore Delegato in via disgiunta tutti i poteri per dare esecuzione ad essa fusione;

- che, essendo la BANCA ANTONVENETA S.P.A. interamente posseduta dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., non si è proceduto alla stesura della relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies del Codice Civile, come disposto dall'articolo 2505 Codice Civile, mentre è stato comunque provveduto, per BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., Società quotata nel mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile e ciò in ottemperanza agli obblighi imposti dal 2° comma dell'art. 70 del Regolamento Emittenti ed in conformità con quanto disposto dall'Allegato 3A richiamato dal medesimo articolo;
- che, così come al momento dell'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese e della sua approvazione da parte delle rispettive assemblee, anche attualmente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. è l'unico socio di BANCA ANTONVENETA S.P.A.;
- che non occorre l'autorizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prevista dall'art. 16, comma 4, della Legge 287/90, trattandosi di operazione di concentrazione all'interno dello stesso gruppo;
- che nel rispetto dei termini previsti dal secondo comma dell'art.2503 bis del Codice Civile, ai possessori di obbligazioni convertibili "Banca Antoniana Popolare Veneta Convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999-2009" è stata data facoltà, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2008 - Foglio delle inserzioni n.94, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso medesimo;
- che nel progetto di fusione suddetto, sempre in conformità a quanto previsto dall'art.2503 bis comma 3 del Codice Civile, è stato previsto che ai portatori di obbligazioni convertibili che dovessero esercitare la propria facoltà di conversione successivamente all'efficacia civilistica della fusione, verranno assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. In particolare, il numero di azioni ordinarie dell'incorporante che verranno assegnate ai portatori di obbligazioni convertibili è determinato in n. 1.893 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di proprietà dell'incorporante medesima e aventi go-

dimento regolare, per ogni obbligazione convertibile (nominali Euro 2.582,28) di cui al medesimo prestito "Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999-2009" e che all'uopo l'assemblea della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in sede ordinaria, sempre in data 4 dicembre 2008 e come risulta dalla verbalizzazione ai miei rogiti in data 5 dicembre 2008 come sopra allegata in copia al presente atto sotto la lettera "A", ha assunto la delibera necessaria per procedere all'acquisto sul mercato di tali azioni proprie, onde soddisfare a quanto sopra, delibera subordinata alla efficacia della presente fusione;

- che l' unico prestito obbligazionario convertibile in corso per le Società partecipanti alla fusione è quello innanzi menzionato;

- che, come essi comparenti dichiarano e confermano, contro le predette deliberazioni non sono state ad oggi presentate opposizioni nei termini di legge e cioè nel termine di 15 giorni dalle rispettive date di iscrizione delle delibere di fusione nei relativi Registri delle Imprese (art.57 DLGS n.385/93), come anche è indicato, altresì, dalle certificazioni attestanti la loro assenza rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale di Siena in data odierna per la incorporante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e dalla cancelleria del Tribunale di Padova in data 19 dicembre 2008 per l'incorporanda Banca Antonveneta S.p.A., certificazioni che vengono allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C" e "D";

quanto sopra **dichiarato e premesso**, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, volendo ora addivenire, in esecuzione delle deliberazioni indicate in premessa, alla effettiva fusione per incorporazione di BANCA ANTONVENETA S.P.A. in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., mentre si dichiarano perfettamente a conoscenza di tutta la documentazione sopra citata, nella rispettiva rappresentanza di ciascuna Società, datosi atto che sussistono tutti i presupposti per dar luogo in questa sede a tale fusione per incorporazione,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

In esecuzione delle citate deliberazioni rispettivamente assunte in data 4 dicembre 2008 per entrambe le Società e del progetto di fusione con esse approvato e sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali, la Società BANCA ANTONVENETA S.P.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al n. 02691680280, si fonde per incorporazione nella Società BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n.00884060526, secondo le modalità tutte di cui ad esso progetto di fusione.

ARTICOLO 2

Conseguentemente le parti, come sopra rispettivamente rappresentate, riconoscono e si danno atto che la fusione si realizza, in conformità al progetto di fusione approvato, mediante l'annullamento di tutte le azioni dell'incorporanda e senza alcun aumento di capitale dell'incorporante, la quale possiede la totalità delle azioni dell'incorporanda stessa.

Le parti, come sopra rispettivamente rappresentate, danno atto che, a seguito della presente fusione, lo Statuto della incorporante non subirà alcuna modifica.

ARTICOLO 3

Le parti, sempre come sopra rispettivamente rappresentate, danno altresì atto che:

- non esistono particolari categorie di soci cui viene riservato un trattamento particolare.

Viene precisato che ai possessori di obbligazioni convertibili "Banca Antoniana Popolare Veneta Convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999-2009", prestito nel quale subentra l'incorporante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., che dovessero esercitare la propria facoltà di conversione successivamente all'efficacia civilistica della fusione verranno assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. In particolare, il numero di azioni ordinarie dell'incorporante che verranno assegnate ai portatori di obbligazioni convertibili è determinato in n. 1.893 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di proprietà dell'incorporante medesima e aventi godimento regolare, per ogni obbligazione convertibile (nominali Euro 2.582,28) di cui al medesimo prestito "Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999-2009"

- non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

ARTICOLO 4

Con la presente fusione la Società BANCA ANTONVENETA S.P.A. si estingue e la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata e così subentra in tutti i beni materiali e immateriali, mobili e immobili, situazioni possessorie e di fatto, crediti, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e azioni e comunque in ogni rapporto giuridico attivo, così come in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere dell'incorporata; in tutti gli atti, documenti, depositi, titoli, contratti, ordini, marchi, brevetti, licenze, convenzioni, polizze, negozi definitivi e preliminari, rapporti di lavoro, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui la Società incorporata è titolare, nessuno escluso od eccettuato, anche se sorto in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa o alla data di riferimento della situazione patrimoniale assunta a base della fusione,

e, in particolare:

- nei contratti di locazione e sublocazione, nonché nei contratti di comodato;

- in tutte le partecipazioni in società, consorzi, società consortili e raggruppamenti di impresa; conseguentemente le predette società, consorzi e società consortili provvederanno a prendere atto della fusione ed a formalizzare l'ingresso nelle rispettive compagini sociali della Società incorporante in luogo della Società incorporata con la semplice esibizione di copia della presente fusione. Si allega al presente atto sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale, l'elenco delle partecipazioni appartenenti alla Società incorporata;

- in tutti i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo;

- in qualsiasi conto attivo e/o passivo di qualsiasi natura;

- nelle garanzie e controgaranzie fornite a terzi e da terzi;

- in tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo alla Società incorporata;

- negli obblighi derivanti dal prestito obbligazionario convertibile "Banca Antoniana Popolare Veneta Convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999-2009". Si ricorda che riveste, come continua a rivestire, la qualifica di rappresentante comune dei suddetti obbligazionisti il Signor Santoro Roberto, nato a Padova il 6 giugno 1966, residente a Padova, Via Urbino n.7 codice fiscale SNT RRT 66H06 G224C.

Ai fini della continuità storica degli archivi catastali e dei pubblici registri, danno atto le parti che nel patrimonio dell'incorporata sono compresi e vanno dunque a confluire unitamente a quanto sopra nel patrimonio dell'incorporante gli immobili di cui agli elenchi - ove sono individuati tramite l'indicazione dei loro dati di identificazione catastale - che, riuniti in unico inserto, si allegano al presente atto sotto la lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale. In detto elenco è specificato quali di essi immobili rivestono la qualifica di beni culturali ai sensi del D.Lgs n.42/2004.

Si danno atto le parti che alla presente fattispecie non si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.47 del 28 febbraio 1985, al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, al D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, alle Leggi Regionali in materia di risparmio energetico degli edifici ed al D.M. n. 37/2008 non avendo l'atto medesimo natura giuridica traslativa.

Le Società partecipanti alla fusione, come sopra rispettivamente rappresentate, si danno reciprocamente atto che le risultanze degli elenchi come sopra allegati devono comunque intendersi come indicative e non come esaustive.

Si danno atto le parti che non fanno parte del patrimonio della Società incorporata beni mobili registrati.

Le parti si danno reciprocamente atto e, per quanto necessario, convengono, che fra i rapporti giuridici afferenti la Società incorporata sono da ricomprendersi anche i mandati e/o le procure in essere ed i correlati poteri, anche di rappresentanza e di firma; poteri che, occorrendo, vengono comunque qui confermati - anche a valere ad ogni effetto nei confronti di terzi - da parte della Società incorporante.

Ai sensi dell'art. 2504 bis Codice Civile ed in conformità al progetto di fusione approvato, le operazioni della Società incorporata saranno imputate ai fini contabili e fiscali al bilancio dell'incorporante a partire dal 1° giugno 2008, anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi come in appresso stabilito.

ARTICOLO 5

Sempre in conformità al progetto di fusione approvato ed all'articolo 2504 bis Codice Civile, i comparenti stabiliscono che la fusione avrà effetto - successivamente a quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 Codice Civile - a decorrere dalle ore 23 (ventitré) e minuti 59 (cinquantanove) del giorno 31 dicembre 2008.

Da tale momento cesseranno dalla carica tutti gli organi amministrativi e di controllo della Società incorporata.

ARTICOLO 6

Il rappresentante della Società incorporata presta il proprio assenso a che, in forza del presente atto - ed anche in forza di separati atti, eventualmente correttivi e/o rettificativi ed anche in tempi diversi - venga eseguita la voltura di tutti i cespiti e contratti già intestati o facenti capo ad essa incorporata, siano essi beni immobili e/o mobili, diritti, concessioni, marchi, appalti od altro, nei Pubblici Registri, presso le Autorità, Enti e società competenti, esclusa ogni responsabilità degli Uffici stessi.

La Società incorporante è autorizzata a provvedere tempestivamente ed a proprie spese, senza altro intervento del rappresentante dell'incorporata, agli incumbenti necessari alle volture di cui sopra, curando, in genere, che siano formalmente regolarizzate tutte le posizioni di carattere amministrativo in atto, in particolare per quanto riguarda le disposizioni normative che comportino necessità di aggiornamento, rinnovo o diversa intestazione in dipendenza dell'avvenuta incorporazione.

In ogni caso, il rappresentante della Società incorporata si impegna, se necessario, a compiere qualsiasi atto supplementare dovesse essere eventualmente a lui richiesto ad integrazione del presente atto di fusione.

ARTICOLO 7

Dichiarano le parti, sempre come sopra rappresentate, che le Società partecipanti alla presente fusione hanno attivato la procedura sindacale prevista, in materia di trasferimenti d'azienda, dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,

così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18, e dall'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del giorno 8 dicembre 2007, e che la relativa procedura è stata definita con due accordi sindacali sottoscritti entrambi in data 4 dicembre 2008.

ARTICOLO 8

Per quanto occorrer possa, viene rinunciato ad ogni diritto di ipoteca legale.

ARTICOLO 9

Si richiede l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 16 dicembre 1977 n. 904 nonché di cui all'art. 4 della Tariffa - Parte Prima - Decreto Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, come modificato dall'art. 10 del Decreto Legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito in Legge n. 425/1996.

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e di ogni atto conseguente sono a carico della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., incorporante.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio dichiarano i comparenti che il capitale sociale e le riserve della incorporata ammontano complessivamente ad Euro 1.474.343,00 (unmilionequattrocentosettantaquattromilatrecentoquarantatré virgola zero zero).

I comparenti mi hanno dispensato dal dare loro lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in massima parte scritto da persona di mia fiducia e per la restante parte da me personalmente scritto su cinque fogli, di cui occupa le prime sedici facciate per intero e parte della diciassettesima.

L'atto è stato da me letto ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me Notaio alle ore dieci e minuti venti (h 10 m 20).

F.to Andrea Pisaneschi

" Ernesto Rabizzi

" Mario Zanchi (sigillo)

